

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2539)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, Assistenza e previdenza sociale, Cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 31 gennaio 1963 (V. Stampati nn. 2663 e 2682)

d'iniziativa dei deputati TITOMANLIO Vittoria, DE MARZI Fernando, MERENDA, NEGRONI, SAMMARTINO (2663); MAZZONI, ARMAROLI, SULOTTO, BETTOLI, CONTE, PIGNI, GORRERI Dante, CASTAGNO (2682)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 febbraio 1963*

Estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'assistenza di malattia, secondo le norme e modalità stabilite dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è estesa ai titolari di pensione ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, semprechè agli stessi l'assistenza non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

Oltre ai titolari di cui al precedente comma, l'assistenza di malattia spetta altresì ai familiari dei titolari stessi, purchè conviventi ed a carico, indicati all'articolo 5, secondo e terzo comma, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e che non siano a carico di altre unità attive dell'azienda.

Tale assistenza, tuttavia, spetta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche

della vecchiaia, indicate nell'apposito elenco compilato a cura del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692.

Art. 2.

All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separate contabilità, le Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani.

Le Casse mutue predette, di concerto con le Commissioni provinciali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, provvedono alla compilazione di appositi elenchi dei soggetti indicati nel precedente articolo, distintamente per titolari e familiari.

Art. 3.

L' esercente attività artigiana che abbia diritto, quale titolare di pensione, all'assisten-

za di malattia prevista rispettivamente dalla legge 30 ottobre 1953, n. 841, per i pensionati statali, ovvero dalla legge 4 agosto 1955, numero 692, per i pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ha facoltà di optare tra l'assistenza di cui gode a tale titolo e quella concessa dalla legge.

In caso di opzione in favore dell'assistenza prevista per il titolo di pensionato ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 692, la Cassa mutua di malattia è tenuta a versare al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati i contributi relativi all'esercente attività artigiana che ha esercitato l'opzione.

Il criterio previsto dai precedenti commi si applica anche nei confronti dei familiari indicati all'articolo 1, secondo comma, della presente legge.

Art. 4.

L'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste nel precedente articolo 1 è determinato annualmente sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'articolo 2 della presente legge ed è commisurato al numero dei titolari di pensioni aventi diritto alla assicurazione malattia.

A tale onere si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato per ciascun titolare di pensione e ciascun familiare assistibile, pari a quello previsto dall'articolo 25, lettera a), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e successive variazioni, sino all'importo massimo di lire ottanta milioni;

b) con un eventuale contributo integrativo a carico di ciascun artigiano iscritto alla Cassa mutua provinciale di malattia da stabilirsi dalla Assemblea della Cassa stessa.

In sede di ripartizione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 23, lettera b), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, tra le singole province, la Federazione nazionale delle Casse mutue di malattie per gli artigiani terrà conto delle situazioni economiche locali ed inoltre del costo dell'assistenza per i pensionati.

Art. 5.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, nonché del regolamento delle prestazioni della Federazione nazionale Casse mutue malattia per artigiani approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi occorrenti per l'approvazione della presente legge.

Per l'esercizio finanziario 1962-63 all'onere previsto dalla lettera a) del precedente articolo 4, provvederà la Federazione nazionale delle Casse mutue artigiane col proprio Fondo di solidarietà nazionale.

Art. 7.

La erogazione della assistenza di malattia di cui all'articolo 1 avrà inizio dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.